

PROGRAMMA DEL CORSO

- 8:30 Arrivo e registrazione partecipanti.
- 9:00 Analisi del testo del Decreto Ministeriale del 26 giugno 2009.
Qualificazione, certificazione figure dei tecnici qualificati.
- 10:50 Coffee break
- 11:05 Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici.
- 13:00 Pausa
- 14:30 Indice di prestazione termica dell'edificio per il raffrescamento (Epe, invol).
- 15:10 Classi energetiche e prestazione energetica globale.
Adempimenti regionali del Veneto e Friuli Venezia Giulia
- 16:00 Coffee break
- 16:15 Esempio pratico eseguito dal docente, di inserimento dei dati precalcolati con il programma BEST CLASS TS, nel modello ministeriale dell'attestato.
- 17:00 Esempio pratico proposto dal docente con una simulazione pratica dell'utilizzo del nuovo software (DOCET): certificazione guidata di un edificio esistente con simulazioni di interventi di manutenzione. (l'esempio con il software DOCET sarà eseguito se uscirà la nuova versione del programma)
- 18:30 Conclusioni

Partners:

Aktis Italia srl
via dell'Artigianato, 21
35010 Loreggia (Padova)
tel. 049 9302962 fax 049 9321252
p.iva 03774530285
www.aktisitalia.com



FINALITA' DEL CORSO:

Il corso ha l'obiettivo di far conoscere ed approfondire, il nuovo DECRETO MINISTERIALE del 26 giugno 2009 "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici" pubblicato sulla GU n. 158 del 10-7-2009.

Al termine del corso verrà distribuito un **Attestato di Partecipazione**. I Certificatori Energetici SACERT, potranno richiedere il riconoscimento delle ore di formazione, tramite la propria area personale. (una volta che sarà implementata la relativa sezione).-

DOCENTE DEL CORSO:

Prof. Arch. Sandro Attilio SCANSANI
(Politecnico di Milano)

INFO E SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:

- Geom. Andrea FLORA
Vill. Belvedere n° 4 - 31041 Cornuda (TV)
Tel. 0423-839931 / 328-9454834
e-mail: aflora@florastudio.it
- Ing. Alberto ZANELLO
Via R. Sanzio n° 70 - 34074 Monfalcone (GO)
Tel. 0481-711700 / 338-3372320
e-mail: alberto.zanello@libero.it

PARTECIPAZIONE AL CORSO:

Iscritti SACERT: € 115,00 + IVA 20%
Non iscritti SACERT: € 140,00 + IVA 20%
Termine iscrizioni: il giorno **venerdì 20 novembre**.

Il corso si svolgerà, al raggiungimento minimo di 25 partecipanti. (E'consigliato portare il computer personale per seguire meglio l'esempio pratico).

MATERIALE DISTRIBUITO AI PARTECIPANTI:

- Dispensa delle lezioni in formato pdf
- Supporto cartaceo "Linee guida nazionali per la certificazione energetica".
- Materiale tecnico informativo dell'azienda partners del corso.



con il patrocinio di:

SACERT

Organizzano

Un corso di approfondimento sulle:

Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

LINEE GUIDA NAZIONALI PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Aggiornamento professionale dopo l'emanazione del decreto ministeriale del 26 giugno 2009

Bibione (VE)
27 novembre 2009 ore 8.30 - 18.30
Via Antares, 18

Il corso si svolgerà in una giornata durante la quale verranno approfonditi i metodi di valutazione previsti dalle linee guida nazionali.

patrocino **SACERT** partners **AKTIS** radiante per natura **CASEnergetiche**

**Venerdì 27 novembre 2009
dalle ore 8.30 alle 18.30**

**presso Centro Parrocchiale S. Maria Assunta
via Antares, 18 - Bibione (VE)**

Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici

Con il **Decreto ministeriale del 26 giugno 2009** sono finalmente arrivate le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, previste dall'articolo 6, comma 9, del **Decreto Legislativo 192/2005**, in applicazione della **direttiva 2002/91/CE**.

Gli attestati di certificazione hanno una **validità temporale massima di dieci anni**, anche se nel frattempo dovessero essere emanati provvedimenti di aggiornamento. La validità massima dell'attestato è confermata solo se sono rispettate le prescrizioni normative vigenti per le operazioni di controllo di efficienza energetica. Nel caso di mancato rispetto di tali disposizioni, l'attestato decade il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è prevista la prima scadenza non rispettata. All'attestato di certificazione energetica devono essere allegati, in originale o in copia, i **libretti di impianto o di centrale** di cui all'art. 11, comma 9, del **Dpr 412/1993**.

L'attestato di certificazione energetica deve essere **aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione**, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio.

L'**Allegato A** spiega che la certificazione energetica si applica a tutti gli edifici delle categorie di cui all'articolo 3, del Dpr 412/1993, indipendentemente dalla presenza di impianti tecnici dedicati ad uno dei servizi energetici di cui è previsto il calcolo delle prestazioni. Tra le categorie predette non rientrano, box, cantine, autorimesse, parcheggi multipiano, depositi, strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi, ecc. se non limitatamente alle porzioni eventualmente adibite ad uffici e assimilabili, purché scorporabili agli effetti dell'isolamento termico. Specifiche indicazioni per il calcolo della prestazione energetica di edifici non dotati di impianto di climatizzazione invernale e/o di

produzione di acqua calda sanitaria sono riportate nell'Allegato 1.

Sono poi illustrate le diverse **metodologie per la determinazione della prestazione energetica** degli edifici: il "Metodo calcolato di progetto" (che fa riferimento alla norma UNI/TS 11300) e il "Metodo di calcolo da rilievo sull'edificio o standard" che prevede tre livelli di approfondimento. Un paragrafo è dedicato alla valutazione qualitativa delle caratteristiche dell'involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno per la **climatizzazione estiva** per la quale sono proposti due metodi: il metodo basato sulla determinazione dell'indice di prestazione termica dell'edificio per il raffrescamento (E_{Pe,invol}) e il metodo basato sulla determinazione di parametri qualitativi.

Le prestazioni energetiche dell'edificio sono **rappresentate graficamente** (comprendono l'indicazione della prestazione raggiungibile con la realizzazione degli interventi di riqualificazione raccomandati) e attraverso un sistema di valutazione basato su **classi** identificate dalle lettere **dalla A alla G**, con l'introduzione di una classe A+.

Per gli **edifici residenziali** la certificazione energetica riguarda il **singolo appartamento**. Per i **condomini**, si potrà prevedere, in generale, una certificazione originaria comune per appartamenti simili (piani intermedi), sia nel caso di impianti centralizzati che individuali.

Per i **condomini** si può quindi prevedere:

a) in presenza impianti termici autonomi o centralizzati con contabilizzazione del calore, un certificato per ogni unità immobiliare determinato con l'utilizzo del rapporto di forma proprio dell'appartamento considerato (Lo stesso che si utilizza per la determinazione dell'indice di prestazione energetica limite EPLi);

b) in presenza di impianti centralizzati privi di sistemi di regolazione e contabilizzazione del calore, l'indice di prestazione energetica per la certificazione dei singoli alloggi è ricavabile ripartendo l'indice di prestazione energetica (EPLi) dell'edificio nella sua interezza in base

alle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento;

c) in presenza di appartamenti serviti da impianto centralizzato che si diversifichino dagli altri per l'installazione di sistemi di regolazione o per la realizzazione di interventi di risparmio energetico, si procede conformemente al punto a). In questo caso per la determinazione dell'indice di prestazione energetica si utilizzano i parametri di rendimento dell'impianto comune, quali quelli relativi a produzione, distribuzione, emissione e regolazione, ove pertinenti.

Gli amministratori degli stabili devono fornire ai condomini le informazioni e i dati necessari.

Procedura di certificazione energetica degli edifici: la certificazione va richiesta, a proprie spese, dal titolare del titolo abilitativo a costruire, comunque denominato, o dal proprietario, o dal detentore dell'immobile, ai Soggetti certificatori riconosciuti ai sensi del Dpr (non ancora emanato) di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del Dlgs 192/2005.

Il certificatore deve:

1. eseguire una diagnosi, o una verifica di progetto, per determinare la prestazione energetica dell'immobile e individuare gli interventi di riqualificazione energetica economicamente convenienti;

2. classificare l'edificio in funzione degli indici di prestazione energetica e confrontarlo con i limiti di legge e le potenzialità di miglioramento in relazione agli interventi di riqualificazione individuati;

3. rilasciare l'attestato di certificazione energetica.

Per gli **edifici esistenti di superficie utile fino a 1000 mq, oggetto di compravendita o di locazione**, il proprietario, consapevole della scadente qualità energetica dell'immobile, può scegliere di ottemperare agli obblighi di legge attraverso un'**autodichiarazione** in cui afferma che l'edificio è di classe energetica G e che i costi per la gestione energetica dell'edificio sono molto alti. (Fonte: Edil Portale)